



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIALI**



Approvato con Deliberazione del C.C. n. 71 del 16.12.2015

Modificato con deliberazione C.C. n° 35 del 13.7.2016 e C.C. n° 18 del 24.05.2017

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Santa Giusta. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni.

Art. 2 - Principi generali

Il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, sussidiarietà, adeguatezza e rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza. Il presente regolamento è redatto sulla base delle seguenti normative:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona. (Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni Legislative in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- DPR n°62 del 16 aprile 2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE);

Art. 3 - Finalità dei servizi sociali

Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;

sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;

assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;

evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4 - Destinatari dei servizi sociali

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, i cittadini italiani residenti nel Comune di Santa Giusta e i cittadini stranieri residenti in possesso di titolo di soggiorno secondo la normativa vigente.

Qualora si verifichi un'indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale. In questo specifico caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Santa Giusta, l'interessato è tenuto a pagare l'intero costo dei servizi erogati e, qualora questo fosse impossibilitato, il Comune, nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dalla L.R. 23/2005, art. 5 comma 5, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza.

Art. 5 - Il rapporto con il cittadino

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano. Il Comune ha attivo un ufficio di servizio sociale professionale che garantisce la completa informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Art. 6 - Privacy

Al richiedente viene garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 7 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Art. 8 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono il Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 9 - Servizi in forma associata

I servizi gestiti in forma associata tramite il PLUS o l'Unione di Comuni dei Fenici, sono regolamentati con appositi atti emanati dagli stessi e approvati dal Consiglio Comunale.

TITOLO II

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI

Art. 10 - Modalità di accesso

L'accesso ai servizi sociali avviene mediante presentazione di domanda, indirizzata al Comune – Ufficio Servizi Sociali, in forma scritta, utilizzando appositi stampati. La domanda è di norma compilata dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal proprio rappresentante legale a ciò abilitato. E' comunque possibile attivare d'ufficio un provvedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. L'esito finale verrà comunicato prima dell'erogazione delle prestazioni.

I moduli di domanda conterranno una parte dove verrà indicato:

- L' autorizzazione all'uso dei dati personali del richiedente ai sensi della L. 196/03.
- La dichiarazione di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
- L'impegno a comunicare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati

Art. 11 - Segretariato sociale professionale

L'accesso ai servizi è garantito attraverso il segretariato sociale il quale assicura le seguenti prestazioni:

- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;
- funzione di osservatorio e di garanzia, di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi;
- accompagnamento all'accesso dei servizi;
- segnalare eventuali situazioni ai servizi competenti.

Il segretariato sociale professionale garantito dalle assistenti sociali del Comune si connota come attività specialistica in grado di decodificare le richieste dei cittadini ed aiutarli non solo nella ricerca e accesso dei servizi, ma anche nella definizione e gestione di progetti di aiuto individualizzati.

Art. 12 - Disposizioni procedurali

Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni sociali qui disciplinate presuppone

necessariamente la presentazione di una domanda specifica, finalizzata a ciò, da parte dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale, secondo quanto previsto dal successivo art. 16. La successiva eventuale presa in carico è disposta previo colloquio dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale con l'assistente sociale del proprio Comune di residenza. Con il citato colloquio si procede alla valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso negli ambiti di competenza del servizio sociale comunale. Nel caso in cui l'intervento richiesto esorbiti dalle competenze del Servizio ovvero per altro motivo sia inammissibile, del diniego alla erogazione della prestazione è data, secondo quanto disposto dalla l. n. 241/1990, e s.m.i, comunicazione al richiedente entro 30 giorni dall'inoltro della domanda.

Il servizio sociale provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, nel rispetto della privacy.

Art. 13 - Valutazione stato di bisogno

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- incapacità di provvedere a se stessi;
- insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- difficoltà nella vita di relazione che influenzino le normali esigenze di vita;
- presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale e/o familiare
- presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;

La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente sociale, la quale elabora il PAI nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

L'assistente sociale effettua una analisi dello stato di bisogno sulla base di valutazioni professionali e tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale.
- Disponibilità di risorse, anche economiche, da parte della famiglia e degli obbligati a norma del Codice Civile art. 433.
- Disponibilità personale di risorse di rete.
- Condizioni di salute
- Situazione abitativa.
- Capacità di gestione di se e del nucleo familiare.
- Capacità di assumere decisioni.
- Capacità di aderire al progetto concordato.

Art. 14 - Definizione del progetto sociale

A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale responsabile del caso definisce un progetto sociale di intervento.

Il progetto individua gli interventi necessari per affrontare le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi. Il progetto viene condiviso con l'utente e/o suo rappresentante legale e deve indicare:

- impegni dell'utente e/o suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione dovuta

- misura di sostegno messa in atto dai servizi sociali (attivazione di servizio – prestazioni economiche)
- tempi e modalità di erogazione/fruizione
- autorizzazione all'utilizzo dei servizi.

Il progetto prevede verifiche programmatiche che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Art. 15 - Ammissione alla prestazione

Gli interventi previsti nel progetto sociale sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati o convenzionati con il Comune. I richiedenti hanno il diritto di ricevere formale comunicazione sulla ammissione alla prestazione e sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni.

Art. 16 - Istruttoria

La domanda di ammissione a un servizio è necessariamente protocollata dal Comune. La presentazione della documentazione eventualmente mancante e necessaria ai fini istruttori, è sollecitata, tempestivamente e per iscritto, al richiedente. Entro i primi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'assistente sociale titolare della presa in carico della persona e responsabile del procedimento, verifica la completezza della domanda e richiede l'eventuale documentazione mancante, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite domiciliari, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto di intervento. Al termine del procedimento il provvedimento relativo alla decisione assunta viene comunicato per iscritto agli interessati e deve contenere:

- in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare (se trattasi di interventi economici e la durata degli interventi).
- In caso di non accoglimento: la motivazione del diniego.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 17 - Finalità degli interventi economici

Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono garantiti al fine di ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali.

Art. 18 - Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico

Accedono prioritariamente agli interventi di sostegno economico le persone che si trovano in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, accertato tramite attestazione ISEE che deve essere inferiore al minimo vitale. Il valore del reddito ISEE, che non deve essere superato per richiedere interventi economici, viene stabilito dalla Giunta Comunale e aggiornato annualmente.

Viene data particolare attenzione:

- a nuclei familiari al cui interno sono presenti dei minorenni;
- a soggetti in condizioni di totale/parziale incapacità di provvedere a sé stessi o esposti a rischio di emarginazione;
- a soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

Art. 19 - Erogazione contributi economici straordinari

Le persone che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 18, possono presentare istanza al Servizio sociale comunale per ottenere un contributo economico straordinario per sopraggiunte difficoltà economiche a fronte di spese impreviste e comunque per il soddisfacimento di bisogni primari. L'erogazione di contributi economici è presa in considerazione dal Servizio sociale solo nel caso in cui non sia possibile ovviare alla difficoltà economica offrendo altre prestazioni di servizi. L'erogazione del contributo economico straordinario è subordinato all'accettazione di progetto di servizio sociale a favore del richiedente il beneficio. Il contributo economico straordinario costituisce solo una parte del progetto complessivo di servizio sociale che deve tenere in considerazione anche le risorse personali e familiari in possesso del nucleo. Il progetto deve almeno indicare:

- finalità;
- durata e modalità di erogazione;
- procedure di verifica, in itinere e al termine, dell'efficacia dell'intervento.

In casi eccezionali ed in presenza di una relazione motivata del Servizio Sociale del Comune di residenza della persona è possibile erogare contributi economici straordinari a persone con reddito ISEE superiore al minimo vitale.

Art. 20 - Persone tenute agli alimenti

Le persone tenute agli alimenti sono i soggetti indicati dall'art. 433 ss. del Codice civile. L'azione alimentare giudiziale è proponibile solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto agli alimenti ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati in modo che vengano attuati i dispositivi di legge. I servizi sociali del Comune possono mettere a conoscenza i familiari sul dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione.

Art. 21- Persone obbligate al mantenimento

L'obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell'altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia. A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale. I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare. Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto al mantenimento ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.

Art. 22 - Contributi economici per affido familiare minori

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, il Comune promuove l'Affido familiare come intervento di supporto e tutela delle esigenze educative ed evolutive dei minori che non trovano idonea risposta psico-educativo – assistenziale nell'ambito della famiglia d'origine.

Al fine di sostenere le funzioni di cura e di assistenza ordinarie, come previsto dalla normativa vigente, il Comune sostiene economicamente il nucleo familiare affidatario attraverso un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

Il contributo economico mensile viene calcolato sulla base del minimo vitale, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, maggiorato del 50%.

Eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute dal Comune, previa richiesta da parte della famiglia affidataria e conseguente valutazione da parte del Servizio Sociale Comunale circa le reali necessità e nel limite delle disponibilità di bilancio.

Art. 23 - Contributi economici per spese sanitarie

Il rimborso delle spese sanitarie verrà concesso esclusivamente per:

- acquisto di farmaci (allegando prescrizione medica più scontrino fiscale);
- visite specialistiche o accertamenti sanitari effettuati c/o presidi sanitari pubblici (allegando prescrizione medica attestante l'indispensabilità della visita e/o accertamento sanitario)
- visite specialistiche o accertamenti sanitari effettuati c/o presidi medici privati non convezionati con il S.S.N., solo se certificati da prescrizione medica attestante la gravità della patologia e

l'urgenza dell'accertamento. In questo caso la percentuale del rimborso non potrà essere superiore al 50%.

Il valore del reddito ISEE, che non deve essere superato per richiedere i contributi economici per spese sanitarie, viene stabilito dalla Giunta Comunale e aggiornato annualmente.

Il rimborso avverrà solo per i farmaci acquistati e per le visite mediche effettuate nell'anno in corso.

Il rimborso delle spese sanitarie verrà concesso sino ad una spesa massima mensile di euro 77,47 per nucleo familiare.

Per coloro invece che necessitano di cure continue e indispensabili, attestate da certificazione medica, il rimborso delle spese sanitarie verrà concesso sino a una spesa massima mensile di euro 206,58 per nucleo familiare.

Il limite massimo di rimborso ottenibile nel corso dell'anno viene stabilito in euro 800,00 per nucleo familiare.

Art. 24 - Albo beneficiari contributi economici

L'albo dei beneficiari di contributi economici è un elenco contenente i nominativi dei soggetti che hanno ottenuto contributi economici da parte del Comune di residenza. Nell'albo vengono indicati i nominativi, salvaguardando i dati sensibili, di coloro che durante l'anno di riferimento hanno ricevuto un beneficio economico con l'indicazione dell'importo e dell'oggetto del beneficio. I beneficiari vengono inseriti nell'albo nei primi mesi dell'anno successivo all'avvenuta erogazione.

I comuni provvedono ad approvare e pubblicare l'albo dei beneficiari di contributi economici annualmente. Nel documento pubblicato i nomi estesi delle persone verranno sostituiti dalle sole iniziali o omissis.

TITOLO IV

SERVIZI DOMICILIARI

Art. 25 Definizione servizi domiciliari

I servizi domiciliari socio assistenziali sono costituiti sia da un insieme di interventi e prestazioni di carattere operativo - concreto che di sostegno ed aiuto nel mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali, erogati presso il domicilio di persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali e di contrastare processi di decadimento psico-fisico e di emarginazione.

I servizi domiciliare socio educativi sono specifici interventi educativi, realizzati prevalentemente al domicilio del minore o nel territorio in cui vive, aventi la finalità di supportare il minore nel percorso di crescita e che lo aiutano a prevenire l'insorgere di comportamenti di disagio o di devianza. I servizi domiciliari socio educativi possono essere erogati ad integrazione di altre prestazioni sociali e si pongono, di norma, in sinergia con i servizi sociali specialistici e gli interventi educativi scolastici.

Art. 26 - Destinatari

I soggetti destinatari dei servizi domiciliari si caratterizzano per la presenza di problemi di autonomia e capacità organizzativa nella gestione di sé, nello svolgimento delle attività quotidiane e nei rapporti con il mondo esterno; in queste situazioni l'assenza o la carenza di aiuti significativi, sia parentali che della rete informale, induce la richiesta di un intervento di sostegno dei servizi ad integrazione delle cure fornite dalla rete primaria.

In particolare il servizio si rivolge a persone in condizione di limitata autonomia per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili, quali:

- anziani,
- disabili,
- famiglie in difficoltà,
- minori con difficoltà relazionali o in carico a un servizio specialistico territoriale ovvero sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
- soggetti fragili soli o conviventi con familiari.

Art. 27 Servizi socio assistenziali

I servizi domiciliari si suddividono nelle seguenti tipologie:

1. Servizio di Assistenza Domiciliare per soggetti anziani e per soggetti fragili (SAD);
2. Servizio di assistenza domiciliare per soggetti disabili (SADH);

Il SAD si colloca nella rete dei servizi diurni e può essere attivato come servizio:

- a) stabile ed in grado di soddisfare i bisogni socio-assistenziali del soggetto,
- b) integrato con altri servizi,
- c) temporaneo, in risposta ad un bisogno definito,
- d) integrato o complementare ad altri servizi e di supporto alla realizzazione di un progetto di assistenza.

Le persone destinatarie del servizio si caratterizzano per la presenza di problemi di autonomia e capacità organizzativa nella gestione di sé, nello svolgimento delle attività quotidiane e nei rapporti con il mondo esterno; in queste situazioni l'assenza o la carenza di aiuti significativi, sia parentali che della rete informale, induce la richiesta di un intervento di sostegno dei servizi ad integrazione delle cure fornite dalla rete primaria.

Il servizio si pone le seguenti finalità:

- garantire il mantenimento della persona in situazioni di fragilità (nel proprio ambiente di vita);
- limitare il ricorso a strutture residenziali;
- prevenire i fenomeni di emarginazione, di abbandono e di esclusione sociale;
- sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare, affinché possano costituire la base per la realizzazione di un sostegno adeguato al soggetto, diventando parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza;
- sostenere i nuclei familiari con persone anziane e o disabili non autosufficienti;
- migliorare la qualità della vita dei destinatari e delle loro famiglie;
- integrare le prestazioni offerte dal servizio con la rete dei servizi socio sanitari;

Il servizio di norma viene erogato a persone anziane, a nuclei con persone disabili o a famiglie in difficoltà.

Art. 28 - Servizio socio educativo (Assistenza Domiciliare Minori)

Il servizio si pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con gli altri servizi che si occupano del minore, nell'ambito dell'aiuto e del sostegno alla famiglia e persegue le seguenti finalità:

- a) Sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà;
- b) Mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa, attraverso la costruzione di una rete di legami tra nucleo e ambiente, rafforzando le capacità di organizzazione familiare;
- c) Promozione di un processo reale di cambiamento della famiglia di appartenenza del bambino;
- d) Promozione della funzione di cura e dello sviluppo della funzione genitoriale ed educativa.

Art. 29 - Limiti per l'erogazione dei servizi domiciliari

Nel caso in cui le richieste ammissibili ai servizi domiciliari siano superiori alle disponibilità di erogazione i servizi sociali dei Comuni elaborano una lista di attesa dando priorità alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. Persone affette da patologie con elevato carico assistenziale;
2. Presenza di prescrizioni da parte dell'Autorità giudiziaria;
3. Persone già seguite in maniera continuativa da servizi specialistici;
4. Persone sole disagiate in condizioni di incapacità grave a provvedere al bisogno di assistenza e/o educativo;
5. Persone che, pur convivendo con familiari, non possono essere assistite da questi per comprovate difficoltà oggettive;
6. Dichiarazione ISEE più bassa.

Art. 30 - Interventi educativi per minori portatori di handicap in ambito scolastico

Le finalità degli interventi educativi, che si differenziano dal sostegno scolastico, attivati da personale educativo in ambito scolastico, sono principalmente quelle di favorire l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile o con difficoltà in genere, promuovere l'autonomia personale e sociale, sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione).

Nello specifico si possono elencare i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'integrazione dell'alunno all'interno della classe
- b) favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l'integrazione coi coetanei,
- c) promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale
- d) facilitare i rapporti tra l'alunno, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola
- e) favorire la partecipazione dell'alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando l'espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le risorse e le potenzialità.

Il Comune può assegnare personale educativo nelle situazioni in cui un alunno disabile sia in possesso di diagnosi clinico funzionale. I servizi specialistici consegnano la diagnosi clinico - funzionale (in caso di disabilità) ed il progetto individualizzato alla famiglia. I servizi specialistici sono invitati a condividere i contenuti del progetto con i servizi sociali del comune di residenza prima di rilasciare alla famiglia la proposta di progetto individualizzato che includa un intervento dell'ente locale. Il servizio sociale del Comune valuta l'appropriatezza del progetto proposto e decide se e come procedere alla sua realizzazione e al successivo monitoraggio e verifica.

Nei casi in cui non ci si trovi in presenza di una disabilità in senso proprio, ma piuttosto in presenza di "bisogni educativi speciali" (che possono emergere durante il percorso scolastico) si possono prevedere forme di aiuto educativo, anche – ma non solo – in ambito scolastico, mediante operatori qualificati, purchè il minore sia in carico ad un servizio specialistico che ha stilato il progetto.

TITOLO V

SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 31 - Definizione servizi residenziali

Per servizi residenziali si intendono tutte le strutture a carattere socio-assistenziale e/o sanitario atte ad accogliere persone non in grado di provvedere adeguatamente a se stessi e/o temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo. L'inserimento in servizi residenziali di persone non assistibili nel proprio ambito familiare è volto a fornire un'adeguata accoglienza a tali soggetti offrendo loro prestazioni specifiche ed una organizzazione rispondente ai loro bisogni.

Art. 32 - Condizioni per l'ammissione e modalità d'accesso

L'accesso ai servizi residenziali avviene secondo le modalità indicate nel precedente art. 10 del presente Regolamento.

a) *Inserimenti in strutture residenziali di minori*: l'inserimento in struttura residenziale di un minore non sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria si realizza previa definizione di un progetto socio-educativo del Servizio Sociale comunale. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia e con gli eventuali servizi specialistici territoriali coinvolti.

L'individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal servizio sociale comunale sulla base dei servizi offerti dalla comunità di destinazione compatibilmente con le risorse disponibili.

La spesa di inserimento residenziale è posta a carico della famiglia del minore. Qualora la famiglia non possa sostenere interamente il costo della retta, può presentare richiesta al Comune di integrazione della stessa, presentando la dichiarazione ISEE. Il servizio sociale procederà alla determinazione della quota a carico dell'utenza, così come stabilito dal presente Regolamento. Qualora si presentasse la situazione di un minore già inserito in struttura per la quale la famiglia richiede una compartecipazione economica, il servizio sociale comunale, prima dell'intervento economico, valuterà la possibilità di ricollocare l'utente presso altra struttura e procederà alla determinazione della quota a carico dell'utenza, così come stabilito dal presente Regolamento.

b) *Inserimento in strutture residenziali di disabili*: l'inserimento in struttura residenziale di un disabile si realizza a seguito di un progetto che il servizio sociale comunale ha elaborato e condiviso con l'interessato e/o il proprio rappresentante legale, i suoi familiari e i competenti servizi specialistici territoriali. L'individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal servizio sociale comunale e comunicata all'interessato e/o al suo legale rappresentante. La spesa di inserimento residenziale è posta a carico del disabile. Qualora l'utente non possa sostenere interamente il costo della retta, può presentare richiesta al Comune di integrazione della stessa, presentando la dichiarazione ISEE. Il servizio sociale procederà alla determinazione della quota a carico dell'utenza, così come stabilito dal presente Regolamento. Qualora si presentasse la situazione di un disabile già inserito in struttura per la quale la famiglia richiede una compartecipazione economica, il servizio sociale comunale, prima dell'intervento economico, valuterà la possibilità di ricollocare l'utente presso altra struttura e procederà alla determinazione della quota a carico dell'utenza, così come stabilito dal presente Regolamento.

c) *Inserimento in strutture residenziali di anziani*: l'inserimento in struttura residenziale di un anziano si realizza a seguito di un progetto che il servizio sociale comunale ha elaborato e condiviso con l'interessato, e/o il proprio rappresentante legale, i suoi familiari e i competenti servizi specialistici territoriali. L'individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal servizio sociale comunale e comunicata all'interessato e/o al suo legale rappresentante. La spesa di inserimento residenziale è posta a carico dell'anziano. Qualora l'utente non possa sostenere interamente il costo della retta, può presentare richiesta al Comune di integrazione della stessa, presentando la dichiarazione ISEE. Il servizio sociale procederà alla determinazione della quota a carico dell'utenza, così come stabilito dal presente Regolamento. Qualora si presentasse la situazione di un anziano già inserito in struttura per la quale la famiglia richiede una compartecipazione economica, il servizio sociale comunale, prima dell'intervento economico, valuterà la possibilità di ricollocare l'utente presso altra struttura e procederà alla determinazione della quota a carico dell'utenza, così come stabilito dal presente Regolamento.

TITOLO VI

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 33 - Definizione interventi di emergenza

Gli interventi di emergenza vengono attivati quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale ed in particolare nel momento in cui il soggetto si trova in una condizione riconducibile allo "stato di abbandono" Giusto quanto disposto dall'art. 591 c.p. per stato di abbandono si deve intendere una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o altra causa, di provvedere a se stessa. Gli interventi di emergenza perseguono i seguenti obiettivi:

- tutela immediata ed urgente, con eventuale servizio di accoglienza.
- Interventi conseguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
- Attività tese a contrastare emergenze sociali.

Art. 34 - Condizioni per l'erogazione dell'intervento

Gli interventi di emergenza sociale si differenziano operativamente a seconda se sono rivolti a minori o a persone adulte.

- a) Nel caso di minori il Servizio Sociale interviene, anche in collaborazione con i servizi specialistici territoriali, secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria ovvero dal Sindaco ex art. 403 C.C. garantendo interventi di tutela immediata del minore e successivamente elaborando un progetto di intervento socio-educativo.
- b) Nel caso di persone adulte non in grado di gestirsi autonomamente il Servizio Sociale interviene, anche in collaborazione con i servizi specialistici territoriali, con l'erogazione di servizi ritenuti idonei per affrontare la situazione e stabilire una condizione di equilibrio sociale.

Gli interventi di emergenza sono predisposti ed attuati direttamente dal Servizio Sociale del Comune di residenza ovvero nel quale la persona si trova anche occasionalmente, senza che vi sia la presenza di una richiesta da parte della persona.

Gli oneri sottesi all'erogazione degli interventi di emergenza sono valutati in seguito, ai fini della corretta imputazione, dal soggetto erogatore. Superata l'emergenza si procederà all'elaborazione di un adeguato progetto sociale.

TITOLO VII

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 35 - Accesso alle agevolazioni sul costo dei servizi

Per accedere alle agevolazioni sui costi dei servizi erogati dal Comune, è necessario che la persona richiedente, ovvero il proprio rappresentante legale, presenti apposita istanza al Servizio Sociale. All'istanza deve essere allegata la certificazione ISEE. Durante il periodo di validità della certificazione ISEE, è altresì lasciata la facoltà al cittadino di presentarne una nuova qualora siano intervenute delle variazioni delle condizioni familiari ed economiche. Le eventuali modifiche della compartecipazione al costo del servizio decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.

In assenza di presentazione ISEE da parte del soggetto interessato o da chi lo rappresenta, l'utente è tenuto al pagamento della tariffa massima.

All'utenza che già usufruisce autonomamente di servizi scelti liberamente e privatamente, senza alcuna autorizzazione da parte del Servizio Sociale, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, il Servizio Sociale valuterà, eventualmente d'intesa con i competenti servizi specialistici territoriali oltre che con l'utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di ricollocare l'utente presso altra struttura e procederà comunque alla determinazione della quota a carico dell'utenza, così come stabilito negli articoli seguenti del presente Regolamento.

Art. 36 - Individuazione dei servizi

I servizi e le prestazioni per cui è prevista una compartecipazione al costo, sono i seguenti:

- servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- inserimenti in struttura

Art. 37 - Valutazione della situazione economica

Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013. L'ISEE viene utilizzato:

- a) per fissare, in relazione all'accesso agevolato a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
- b) per fissare i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

Art. 38 - Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi

I servizi a tariffa agevolata sono quelli erogati direttamente dal Comune. Il costo dei singoli servizi è in capo alla persona. Qualora la stessa ravveda la necessità di richiedere una quota agevolata in base

alla propria situazione economica, può presentare la certificazione ISEE come da normativa vigente, secondo quanto stabilito dal precedente art. 37 del presente Regolamento.

La Dichiarazione ISEE deve essere presentata anteriormente all'attivazione del singolo servizio. In casi di urgenza e necessità, il servizio sociale può valutare un'attivazione immediata del servizio con ricevimento della Dichiarazione ISEE a posteriori, fermo restando l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.

Fatti salvi i casi di gratuità, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo. Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione un documento attestante la ripartizione degli oneri relativi.

Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.

Nel caso in cui l'utilizzatore del servizio non provvedesse al pagamento della propria quota di compartecipazione al costo, il Comune procederà in prima istanza con un invio di sollecito bonario di pagamento. Trascorsi 30 giorni senza che la persona abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto il Comune procederà ad emettere ingiunzione di pagamento e successiva emissione del ruolo. I servizi sociali, nel caso in cui non sussistano condizioni di grave pregiudizio, interromperanno l'erogazione del servizio con un preavviso di dieci giorni. All'utente verrà data comunicazione tramite raccomandata.

Art. 39 - Calcolo della tariffa ¹

La quota di partecipazione a carico dell'utente è determinata sulla base del valore ISEE. È prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l'interessato risulta esente (ISEE iniziale). È prevista una soglia ISEE massima oltre la quale l'interessato deve sostenere l'intero costo del servizio (ISEE finale).

Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima di accesso, la misura della quota di contribuzione viene individuata attraverso l'applicazione della seguente formula:

Compartecipazione utenza: $(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{tariffa massima}$

 $(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})$

I richiedenti concorrono al pagamento del servizio in base alle risultanze dell'ISEE rapportate alla formule sopra citata, che definisce, in base al reddito ISEE, il costo a carico dei richiedenti.

Inserimenti in struttura

Fermo restando che anche per gli inserimenti in struttura sia in regime residenziale che diurno è prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l'interessato risulta esente (ISEE iniziale) e una soglia ISEE massima oltre la quale l'interessato deve sostenere l'intero costo del servizio (ISEE finale), la quota di partecipazione a carico dell'utente è determinata da:

1. Reddito ISE.

¹ Articolo riformulato con deliberazione C. C. n° 35 del 13.7.2016 e con deliberazione C. C. n° 18 del 24.05.2017

- Definire la tariffa massima per ogni singolo servizio da applicare secondo la formula di cui al precedente art. 39, nonché l'eventuale gratuità delle prestazioni o l'applicabilità di eventuali tariffe fisse.
- Definire il periodo di validità delle tariffe applicate per ogni singolo servizio e/o prestazione.
- Autorizzare, in situazione di gravissima condizione di fragilità socio-culturale del richiedente attestata dal Servizio Sociale, l'attivazione dei servizi anche in assenza di ISEE, con la riserva da parte dell'Ufficio Servizi Sociali di attivare tutte le soluzioni giuridiche possibili al fine di pervenire alla predisposizione della documentazione necessaria per l'elaborazione dell'ISEE, procedendo poi come descritto all'art. 39 con l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
- Definire, in casi eccezionali di particolare gravità definiti dal Servizio Sociale, l'erogazione e l'entità di contributi economici anche a soggetti e/o nuclei famigliari con reddito ISEE superiore alla soglia minima definita.
- Rideterminare l'entità del contributo per affidi famigliari di minori, anche in relazione ad esigenze specifiche delle singole situazioni.
- Deliberare in ordine a quanto non previsto dal presente regolamento.

TITOLO VIII

CONTROLLO EROGAZIONE DELLA SPESA

Art. 41 Oggetto e finalità

Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni. I controlli effettuati dai comuni sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per le altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici. Vengono effettuati controlli per le seguenti finalità:

- controlli formali di regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante;
- controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità e /o attendibilità di quanto dichiarato;
- controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare qualora risultasse od apparisse incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

Art. 42 Tipologia dei controlli

I controlli possono consistere:

- a) in verifiche ispettive periodiche a campione con un minimo del 10% annuale
- b) in analisi documentali
- c) nella gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini

Il controllo a campione è effettuato su un numero pre-determinato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingenerasse il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.

Art. 43 - Modalità dei controlli

Il Comune può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni ovvero nuclei di Polizia Tributaria per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati. In sintesi i controlli possono essere effettuati:

- a) in via diretta mediante collegamento informatico o per controllo personale per dati contenuti in banche dati di altri Enti e di amministrazioni pubbliche che sono tenute a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento dei dati forniti;

b) in via indiretta, mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati.

c) una quota della verifica viene assegnata alla Guardia di Finanza al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari della prestazioni .

Art. 44 Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli

Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati, dal Responsabile del procedimento, ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti il Comune si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od imprecisato, se sanabile, il Responsabile del procedimento deve verificare:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 45 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio

Ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un ragionevole dubbio sulle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo. In ogni caso il ragionevole dubbio dovrà essere adeguatamente motivato. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi d'incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 46 - Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni

Qualora sia rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese all'Amministrazione, questa si attiverà per far adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Nel caso in cui sia rilevata la falsità o mendacia delle dichiarazioni rese il Comune procederà ad inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.

Il Comune adotterà ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante.

TITOLO IX

TUTELA DEGLI UTENTI

Art. 47 - Gestione dei reclami

Per reclamo si intende ogni forma di insoddisfazione espressa nei confronti delle attività svolte dal proprio Comune di residenza ivi compresa ogni segnalazione formale per una situazione di disagio causata da un disservizio.

L'utenza dei servizi qui regolamentati e gli aventi diritto possono proporre segnalazioni e/o reclami riguardanti uffici e/o servizi erogati.

I reclami devono essere presentati per iscritto e formulati in modo preciso, con le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.

La procedura di gestione dei reclami è articolata in tre fasi: accoglienza, trattamento e risposta. Il servizio sociale individua le cause del disservizio lamentato e provvede a svolgere l'istruttoria.

La risposta è fornita per via telematica, fax o posta, secondo quanto richiesto dal reclamante.

Art. 48 - Esito dei reclami

a) Nel caso in cui dall'istruttoria non risultino responsabilità degli uffici comunali, la procedura di reclamo si conclude dando immediata notizia della situazione riscontrata al cittadino che potrà, ove lo ritenga, attivare altri mezzi di tutela.

b) Nel caso in cui non si possa risolvere il problema del reclamo, va fornita una comunicazione di cortesia al proponente il reclamo contenente una previsione dei tempi per la risoluzione del problema e le motivazioni che giustifichino il ritardo.

c) Qualora venisse riconosciuto il disservizio, e questo fosse prontamente risolvibile, l'ufficio servizi sociali, previa immediata comunicazione al reclamante, si attiverà per rimuovere le cause che hanno originato il medesimo.

TITOLO X

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE , DECADENZA DEL SERVIZIO

Art. 49 Sospensione ed interruzione dei servizi

I servizi e gli interventi erogati dal presente Regolamento possono essere motivatamente sospesi sia a seguito di richiesta scritta presentata dall'utenza, sia per ragioni di interesse pubblico valutati discrezionalmente dal Comune. Nel provvedimento di sospensione, qualora disposto dal Comune, vengono indicati i relativi tempi sospensivi.

Art. 50 Decadenza dell'utilizzo dei servizi

La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal Comune nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che hanno determinato l'erogazione. La decadenza può essere predisposta anche nei seguenti casi:

- mancata contribuzione da parte dell'utente al pagamento della quota dovuta.
- mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese.
- reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio.

La decadenza dall'utilizzo del servizio viene comunicata dal Comune all'utente con riferimento alle motivazioni che l'hanno determinata.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Decorrenza

La decorrenza del presente regolamento verrà stabilita dalla Giunta Comunale unitamente alla definizione delle soglie ISEE di cui all'art. 40 e delle tariffe da applicarsi ai singoli servizi e prestazioni.

Art. 52 - Pubblicità del Regolamento

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante:

- pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune
- pubblicazione permanente sul sito istituzionale del Comune.

Art. 53 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.

Il presente Regolamento si intende modificato ed adeguato alle normative che entreranno successivamente in vigore.

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Principi generali	2
Art. 3 Finalità dei servizi sociali	3
Art. 4 Destinatari dei servizi sociali	3
Art. 5 Il rapporto con i cittadini	3
Art. 6 Privacy	3
Art. 7 Accesso agli atti	3
Art. 8 Utilizzo dei dati personali	4
Art. 9 Servizi in forma associata	4
Titolo II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI	
Art. 10 Modalità di accesso	5
Art. 11 Segretariato sociale professionale	5
Art. 12 Disposizioni procedimentali	5
Art. 13 Valutazione stato di bisogno	6
Art. 14 Definizione progetto sociale	6
Art. 15 Ammissione alla prestazione	7
Art. 16 Istruttoria	7
Titolo III INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	
Art. 17 Finalità degli interventi economici	8
Art. 18 Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico	8
Art. 19 Erogazione contributi economici straordinari	8
Art. 20 Persone tenute agli alimenti	9
Art. 21 Persone obbligate al mantenimento	9
Art. 22 Contributi economici per affido familiare minori	9
Art. 23 Contributi economici per spese sanitarie	9
Art. 24 Albo beneficiari contributi economici	10
Titolo IV SERVIZI DOMICILIARI	
Art. 25 Definizione servizi domiciliari	11
Art. 26 Destinatari	11
Art. 27 Servizi socio assistenziali	11
Art. 28 Servizi socio educativi	12
Art. 29 Limiti per l'erogazione dei servizi domiciliari	12
Art. 30 Interventi educativi in ambito scolastico	13

Titolo V SERVIZI RESIDENZIALI	
Art. 31 Definizione servizi residenziali	14
Art. 32 Condizione per l'ammissione e modalità di accesso	14
Titolo VI INTERVENTI DI EMERGENZA	
Art. 33 Definizione interventi di emergenza	16
Art. 34 Condizione per l'erogazione dell'intervento	16
Titolo VII COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	
Art. 35 Accesso alle agevolazioni sul costo dei servizi	17
Art. 36 Individuazione dei servizi	17
Art. 37 Valutazione della situazione economica	17
Art. 38 Compartecipazione al costo delle prestazioni e servizi	17
Art. 39 Calcolo della tariffa	18
Art. 40 Competenza della Giunta Comunale	19
Titolo VIII CONTROLLO EROGAZIONE DELLA SPESA	
Art. 41 Oggetto e finalità	20
Art. 42 Tipologia dei controlli	20
Art. 43 Modalità dei controlli	20
Art. 44 Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli	21
Art. 45 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio	21
Art. 46 Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni	21
Titolo IX TUTELA DEGLI UTENTI	
Art. 47 Gestione reclami	22
Art. 48 Esito dei reclami	22
Titolo X SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, DECADENZA DEL SERVIZIO	
Art. 49 Sospensione ed interruzione dei servizi	23
Art. 50 Decadenza dell'utilizzo dei servizi	23
Titolo XI DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 51 Decorrenza	24
Art. 52 Norme finali	24
Art. 53 Pubblicità del Regolamento	24

